



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 305

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articoli 72 e 73. Approvazione del bando relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione dell'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2022-2024. Prenotazione di spesa Euro 1.879.850,00.-

Il giorno **24 Febbraio 2023** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, prevede che, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, inteso come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Visto, in particolare, l'articolo 9 della sopra citata Legge 106/2016 che indica principi e contenuti di tali decreti legislativi, prevedendo, alla lettera g) l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore” (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 72, che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del sopra citato fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Visto che l'art. 73 del medesimo decreto legislativo, disciplina invece le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Tenuto conto che gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste.

Visto che l'atto di indirizzo relativo all'anno 2022, in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore, è stato adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 agosto 2022 (D.M. n. 141), e con lo stesso individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, per il sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale; dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Preso atto che le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni del Terzo settore, singole, in associazione temporanea o in partenariato tra loro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Preso atto che nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del Registro possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già iscritte nei preesistenti registri, se sono tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione tenuto conto che continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Parimenti, possono partecipare le fondazioni iscritte all'anagrafe si cui all'articolo 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del d. lgs. 117/2017, che scaturisce che il requisito dell'iscrizione al Registro si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha assegnato, in sede di ripartizione delle risorse economiche, alla Provincia Autonoma di Trento l'importo pari ad Euro 676.746,00 per l'anno 2022, Euro 576.488,00 per l'anno 2023 ed Euro 626.616,00 per l'anno 2024 da destinare alle iniziative e progetti di rilevanza locale per un finanziamento triennale complessivo pari ad Euro 1.879.850,00.-, come da D.M. 2 agosto 2022, n. 141.

Preso atto che nel rispetto dei vincoli di destinazione soggettiva previsti dagli articoli 72 e 73 del Codice, l'ammontare dei contributi assegnati alle fondazioni del Terzo settore non potrà eccedere il limite della quota parte di risorse assegnate alla Provincia provenienti dall'articolo 72, e pari ad Euro 385.243,93 per l'annualità 2022, Euro 284.985,59 per l'annualità 2023 ed Euro 335.114,24 per l'annualità 2024.-.

Visto l'Accordo di programma 2022-2024 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017, di cui al DD 286 27 ottobre 2022, sottoscritto digitalmente tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1751 del 30 settembre 2022 e registrato dal Ministero alla Corte dei Conti il giorno 14 novembre 2022.

Considerato l'ammontare delle risorse rese disponibili dal Ministero per le annualità 2022-2024, in considerazione delle finalità di comune interesse, la Provincia Autonoma di Trento si riserva la facoltà di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse a disposizione al fine di finanziare le iniziative o i progetti risultati idonei ma non ammessi a finanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse, tenuto conto delle graduatorie approvate ai sensi del presente provvedimento. In caso di esaurimento delle graduatorie, eventuali risorse provinciali incrementali possono essere destinate anche all'accoglimento di nuove domande di contributo, con conseguente riapertura del termini previsti nel medesimo anno solare, destinate ad uno o più degli obiettivi generali o dell'area di intervento previsti all'interno degli ambiti previsti.

Si rende ora necessario attivare una procedura di Bando, nel rispetto della normativa provinciale, per garantire la partecipazione e la trasparenza nell'accesso al finanziamento.

Si propone pertanto l'approvazione del Bando in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE" in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali".

Con riferimento alle tipologie di intervento il suddetto Bando prevede, all'articolo 5 delle Disposizioni comuni, che gli enti possano fare domanda ad uno dei tre possibili ambiti di intervento per anno solare e in ogni caso in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3 dell'Accordo, in

particolare:

- a) **Progetti Utili alla Collettività** (Allegato A): qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze della comunità nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività (in seguito PUC) promossi dai Comuni del territorio provinciale;
- b) **Progetti di livello provinciale** (Allegato B): qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze del territorio provinciale, che:
  - vedano coinvolti almeno 3 Comuni o Comunità distinte, oppure;
  - che svolgono attività rivolte a persone provenienti dall'intero territorio provinciale;
- c) **Progetti di promozione sociale** (Allegato C): qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze che non rientrino negli ambiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Tenuto conto della valenza pluriennale dell'Accordo di programma sottoscritto si ritiene di avviare una procedura di selezione a cadenza annuale, prevedendo i seguenti termini per la presentazione delle domande:

- a) tra la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Provincia e il giorno 31 marzo 2023;
- b) tra il giorno 1 novembre 2023 e il giorno 30 novembre 2023;
- c) tra il giorno 1 novembre 2024 e il giorno 30 novembre 2024.

Con riferimento alle attività oggetto del contributo, si ritiene opportuno fissare un misura differenziata del contributo massimo in relazione a ciascun ambito di intervento, anche in considerazione della durata dell'attività prevista. Di conseguenza, si prevede:

- a) per l'ambito di intervento di cui all'**Allegato A**, di durata minima 6 mesi e massima 12 mesi, il contributo massimo previsto su base annuale è pari ad Euro 20.000,00.-;
- b) per l'ambito di intervento di cui all'**Allegato B**, di durata minima 9 mesi e massima 36 mesi, il contributo massimo previsto su base annuale è pari ad Euro 50.000,00.-;
- c) per l'ambito di intervento di cui all'**Allegato C**, di durata minima 6 mesi e massima 12 mesi, il contributo massimo previsto su base annuale è pari ad Euro 30.000,00.-.

Tenuto conto che i diversi importi previsti tengono in considerazione la tipologia dell'attività svolta, la durata massima prevista, la sussistenza di fattori di priorità di intervento, la consistenza dell'attività da svolgere ed altri fattori che influenzano i costi di intervento, si prevedono importi massimi più elevati a favore degli interventi a sostegno di attività relative a progetti di livello provinciale con ricadute in più territori della provincia oppure in grado di rivolgersi a persone provenienti dall'interno territorio provinciale.

Tenuto conto che i sopra citati Allegati A, B e C presentano aspetti comuni relativi all'individuazione degli interventi finanziabili, dei soggetti ammissibili al finanziamento, nonché alla disciplina relativa ai termini della procedura, si ritiene necessario individuare un ulteriore Allegato D, denominato "Disposizioni comuni" contenente i suddetti aspetti comuni.

Visto che, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'obiettivo principali dei PUC è di promuovere iniziative di utilità collettiva dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza come previsto dalla normativa relativa alle misure di

contrasto alla povertà nazionale, articoli n. 1-13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Vista la legge di bilancio dello Stato relativa all'anno 2023 n. 197 del 29.12.2022, e in particolare il comma 318 che prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 relativo al Reddito di cittadinanza.

Considerata la suddetta abrogazione e in attesa di eventuali nuove disposizioni nazionali sulle misure di contrasto alla povertà nazionale relativa ai percettori di similari agevolazioni economiche si ritiene di prevedere che le attività promosse dall'Allegato A siano rivolte anche a favore dei percettori della quota dell'Assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute dal DPP 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg che persegue i medesimi obiettivi di promozione di iniziative di utilità collettiva previsti dal Reddito di cittadinanza.

Considerato che la Provincia Autonoma di Trento non risulta tra i destinatari del riparto sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 sul quale sono previsti, tra l'altro, le risorse da destinare all'attuazione dei PUC e tenuto conto che l'attuazione degli stessi costituisce non solo un obbligo per i Comuni titolari ma anche un livello essenziale delle prestazioni, si ritiene opportuno consentire l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Dm. 141 del 2 agosto 2022 a favore dei progetti utili alla collettività sia in favore dei soggetti percettori del Reddito di cittadinanza sia in favore dei percettori dell'Assegno unico provinciale.

In attesa dell'evoluzione della normativa statale e dell'attuazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 7, comma 8 ter del DPP 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, si valuterà, con apposito provvedimento della Giunta provinciale, l'integrazione del solo allegato A di cui al presente Bando, prima dell'apertura del secondo termine previsto per la presentazione delle domande, fissata all'1 novembre del presente anno, laddove sia necessario un adeguamento dei criteri nel caso in cui si provveda alla loro applicazione esclusivamente ai percettori dell'Assegno unico provinciale o nel caso in cui la disciplina relativa ai PUC sia riproposta nella nuova misura nazionale secondo modalità attuative diverse.

Considerata la ripartizione triennale delle risorse da parte del Ministero si ritiene opportuno destinare una quota differenziata di tali risorse per ogni ambito di intervento tenuto conto della durata e della natura delle attività oggetto del contributo, in particolare:

- a) Per le domande presentate entro il 31 marzo 2023 l'importo complessivo ammonta ad Euro 676.746,00.- ripartiti nel seguente modo:
  - Euro 150.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato A;
  - Euro 420.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato B;
  - Euro 106.746,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato C.
- b) Per le domande presentate tra il giorno 1 novembre 2023 e il giorno 30 novembre 2023 l'importo complessivo ammonta ad Euro 576.488,00.- ripartiti nel seguente modo:
  - Euro 80.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato A;
  - Euro 420.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato B;

- Euro 76.488,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato C.
- c) Per le domande presentate tra il giorno 1 novembre 2024 e il giorno 30 novembre 2024 l'importo complessivo ammonta ad Euro 626.616,00.- ripartiti nel seguente modo:
  - Euro 80.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato A;
  - Euro 470.000,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato B;
  - Euro 76.616,00.- a favore degli interventi di cui all'Allegato C.

Considerato che per ogni ambito di intervento, Allegati A, B e C, viene approvata una graduatoria e concesso il relativo contributo, eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato per l'Allegato A, saranno destinate al finanziamento di ulteriori domande a favore degli interventi di cui all'Allegato B, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria. Analogamente, eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato per l'Allegato B, saranno destinate al finanziamento di ulteriori domande a favore degli interventi di cui all'Allegato C.

Considerato che l'Accordo di programma prevede che, ai sensi dell'articolo 6, la prima annualità, pari ad Euro 676.746,00.- sia versata in seguito alla comunicazione relativa alla registrazione del decreto ministeriale n. 141/2022, e che la stessa comunicazione è avvenuta in data 12 dicembre, il Ministero ha erogato nel mese di dicembre 2022 l'intero importo. Di conseguenza, con determinazione n. 14757 del 29 dicembre 2022 è stata accertata l'entrata derivante dal trasferimento disposto dal Ministero relativo al versamento della prima annualità delle risorse riconosciute dal D.m. 141 del 2 agosto 2022.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di programma, la seconda annualità, pari ad Euro 576.488,00.- sarà versata a seguito dell'invio da parte della Provincia entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale 141/2021, del primo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuto impegno della spesa di un importo pari al 100 per cento delle risorse trasferite con la prima tranche.

Preso atto che, ai sensi del suddetto articolo, la terza annualità, pari ad Euro 626.616,00.-, sarà versata a seguito dell'invio da parte della Provincia entro 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale 141/2021, del secondo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuta spesa almeno pari al 75 per cento delle prime due tranches. Alternativamente, la terza annualità, sarà corrisposta nella misura dell'80 per cento, pari a 501.292,80.-, nel caso che l'avvenuta spesa sia stata di almeno il 50% delle prime due tranches; e il relativo saldo, di Euro 125.323,20.- sarà corrisposto in seguito alla comunicazione da parte della Provincia della relazione e rendicontazione finale.

Considerato le suddette modalità di versamento delle annualità previste dall'Accordo di programma, e tenuto conto dell'esigibilità della spesa prevista dal presente Bando, si ritiene di procedere secondo la seguente imputazione della spesa:

- Euro 541.396,80.- sull'esercizio finanziario 2023, quota annualità 2022;
- Euro 135.349,20.- sull'esercizio finanziario 2024, fondo pluriennale vincolato 2023, quota annualità 2022;
- Euro 461.190,40.- sull'esercizio finanziario 2024, quota annualità 2023;
- Euro 741.913,60.- sull'esercizio finanziario 2025, quota annualità 2023 pari ad Euro 115.297,60.- e annualità 2024 pari ad Euro 626.616,00;

Si dà atto che per quanto riguarda il Codice unico di progetto (CUP) questo verrà comunque

richiesto in sede di attivazione degli interventi qualora necessario e se non già indicato nel presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa e la documentazione citata in premessa;
- visti gli artt. 53 e 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché l'allegato A/2 al medesimo decreto recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- visto il parere positivo delle Strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dai seguenti Allegati:

- Allegato A "Progetti Utili alla Collettività";
- Allegato B "Progetti di livello provinciale";
- Allegato C "Progetti di promozione sociale";
- Allegato D "Disposizioni comuni".

2) di prenotare la spesa di Euro 1.879.850,00.-, derivante dal presente provvedimento, in base all'esigibilità della spesa e con la seguente imputazione:

- Euro 541.396,80.- sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2023;
- Euro 135.349,20.- sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2024, fondo pluriennale vincolato 2023;
- Euro 461.190,40.- sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 741.913,60.- sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2025;

3) di demandare a successivi provvedimenti del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione della modulistica necessaria per le richieste di contributo a sostegno delle proposte progettuali, l'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili con l'individuazione dei soggetti finanziati, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa;

4) di prendere atto che la somma complessiva di Euro 676.746,00.- relativa al versamento da parte del Ministero della prima annualità, anno 2022, è stata accertata, con determinazione n. 14757 del 29 dicembre 2022, sul capitolo di entrata 314285 dell'esercizio finanziario 2022 (acc.to n. 5887985) e introitata con bollette n. 77535 e n. 77536 del 2022);

5) di accertare la somma complessiva di Euro 1.203.104,00.-, quale finanziamento disposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, imputando la stessa, tenuto conto dell'esigibilità della relativa spesa, come di seguito indicato:

- Euro 461.190,40.- sul capitolo 314285 dell'esercizio finanziario 2024, quota annualità 2023;
- Euro 741.913,60.- sul capitolo 314285 dell'esercizio finanziario 2025, quota annualità 2023 di Euro 115.297,60.- e annualità 2024 pari ad Euro 626.616,00;

6) di disporre la pubblicazione del bando di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia.



Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 BANDO

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73  
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI  
INTERESSE GENERALE

in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

**Allegato A**  
**Progetti Utili alla Collettività**

**Art. 1**

**Obiettivi generali e area di intervento**

- 1) Sono finanziabili le attività **progettuali o le iniziative** a rilevanza locale e inerenti le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 proposte dai soggetti ammessi alla procedura di cui all'articolo 2 delle Disposizioni comuni e relativa ad attività volte a soddisfare i bisogni e le esigenze della comunità nell'ambito dei Progetti di Utili alla Collettività (in seguito PUC) promossi dai Comuni titolari degli stessi nel territorio provinciale.
- 2) Le attività proposte all'interno dell'ambito di intervento di cui al comma precedente devono perseguire uno dei seguenti obiettivi generali:
  - a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
  - b) Educazione di qualità, equa ed inclusiva;
  - c) Ridurre le ineguaglianze;
  - d) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
- 3) In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un **obiettivo generale** ad un altro, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sia maggiormente rispondente agli obiettivi specifici dell'iniziativa o del progetto.

**Art. 2**

**Partenariato attivo obbligatorio**

- 1) Il soggetto richiedente è tenuto a costituire un partenariato attivo con il Comune che diverrà titolare del corrispondente Progetto Utile alla Collettività. In ogni caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto richiedente.

- 2) Alla domanda di contributo deve essere allegata la scheda di partenariato del Comune che diverrà titolare del PUC, sottoscritta dal rappresentata legale con cui esprime la disponibilità e l'impegno di attuazione del PUC, sentito il competente Servizio sociale territoriale della Comunità che si impegna ad individuare i beneficiari e ad inserire il PUC nel "Catalogo dei progetti", reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la piattaforma GEPI, in cui è inserita l'attività proposta dal soggetto richiedente il presente contributo.
- 3) In mancanza della scheda di adesione prevista dal precedente comma 2), la proposta di progetto è considerata inammissibile.

### **Art. 3**

#### **Contenuto delle domande di finanziamento**

- 1) Il soggetto ammesso alla procedura dovrà presentare domanda di contributo redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia e composta delle seguenti parti:
  - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - b) Relazione illustrativa delle attività programmate;
  - c) Piano finanziario delle attività;
  - d) Scheda di partenariato del partner pubblico che diverrà titolare del corrispondente PUC;
  - e) Schede di partenariato di ulteriori eventuali partner, pubblici o privati;
  - f) Informativa privacy.

### **Art. 4**

#### **Ammontare del contributo e criteri di ripartizione**

- 1) L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo **annuale** di Euro 20.000,00.-.
- 2) L'ammontare del contributo concesso di cui al comma precedente è riproporzionato su base mensile tenuto conto dell'effettiva durata delle attività proposte in fase di domanda.
- 3) La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della spesa ammessa, sarà a carico del soggetto ammesso alla procedura, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dallo stesso ente pubblico coinvolto nello svolgimento dei PUC o da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.
- 4) Per il presente ambito di intervento sono finanziate le domande ritenute ammissibili, individuate tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

### **Art. 5**

#### **Inserimento del progetto nel Catalogo dei PUC**

- 1) Il contributo concesso ai sensi del presente allegato è subordinato all'effettivo inserimento del PUC, da parte dell'ente pubblico titolare della presa in carico, nel "Catalogo dei progetti", reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la piattaforma GEPI, come previsto dall'articolo 2, comma 2.

## **Art. 6**

### **Avvio e conclusione delle attività**

- 1) L'attività oggetto del contributo deve prevedere un'attività di durata minima 6 (sei) mesi e può prevedere una durata massima di 12 (dodici) mesi.
- 2) Il soggetto ammesso al finanziamento comunica la data di inizio delle attività al Servizio provinciale competente entro 30 (trenta) giorni dal loro avvio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.
- 3) Qualora alla data di fine attività queste non siano interamente concluse, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo.
- 4) Nei limiti del contributo concesso ed entro il termine delle attività previste, può essere concessa una proroga, con decisione del Dirigente della struttura competente del Servizio provinciale competente e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso al finanziamento, per il compimento delle attività previste.

## **Art. 7**

### **Spese ammissibili**

- 1) Sono ammissibili a contributo le spese di cui ai successivi commi relative all'attività riferite alla realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa o progetto sostenute durante lo svolgimento delle attività oggetto del contributo e fino alla data di fine delle medesime attività, esposte nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 2) Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio delle attività e successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività alla Provincia, sostenute anche dopo la loro conclusione entro e non oltre 2 mesi dalla data di fine attività.
- 3) Sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di riferimento di cui al comma 1, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione ed incluse nella rendicontazione medesima. Tali spese sono ammissibili anche in **quota parte** se debitamente indicate nel piano finanziario di cui all'articolo 3, comma, 1 lettera c).

4) Il piano finanziario delle attività proposte di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è suddiviso in n. 6 (sei) macrovoci:

- a) **Spese del personale:** sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate. Le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico sono preordinate alla gestione delle attività esposte nella relazione illustrativa e finalizzate al migliore perseguimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale.
- b) **Spese assicurative ed oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate:** sono ammesse nei limiti previsti dai successivi commi 5) e 6);
- c) **Rimborso spese ai volontari:** sono ammessi i rimborsi relativi all'attività dei volontari, che prenderanno parte del progetto/iniziativa, tenuto conto che i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, lettera b);
- d) **Spese di realizzazione del progetto:** sono ammesse le seguenti spese, se necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del contributo:
  - spese amministrative: nel limite massimo del 5 (cinque) per cento della spesa totale ammessa;
  - spese gestione struttura: canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria, ecc;
  - acquisto beni di consumo;
  - acquisto beni strumentali: entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa) e nel limite del 40 (quaranta) per cento della spesa totale ammessa;
  - spese per la gestione di automezzo;
  - spese per pubblicazione e divulgazione: nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa: secondo le modalità stabilite dal comma 7;
- e) **Spese per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività:** nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa;
- f) **Altre spese ed oneri indispensabili:** alla realizzazione delle attività nei limiti del 20 (venti) per cento della spesa totale ammessa.

5) Sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:

- (i) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;

- (ii) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

6) Sono altresì ammesse le spese per gli oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

7) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12.

### **Art. 8**

#### **Spese non ammissibili**

- 1) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
- 2) Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
  - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - b) sanzioni, penali e interessi;
  - c) l'I.V.A. in detrazione;
  - d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
  - e) gli ammortamenti;
  - f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
  - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
  - h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

### **Art. 9**

#### **Concorso di finanziamenti sulle medesime attività**

- 1) È ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nel piano finanziario della domanda di contributo ed evidenziate in sede di rendicontazione.

### **Art. 10**

#### **Valutazione delle proposte**

1) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto ammesso alla procedura, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Criterio di valutazione e relativi indicatori di riferimento</b>	<b>Punteggio attribuibile</b>
<b>A) Ente proponente</b>	
- Coerenza tra attività statutarie e le attività d'interesse generale;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima
- Livello di coinvolgimento e apporto dei volontari;	= 0 se il rapporto volontari/retribuiti è pari o inferiore al 50%; = 5 se il rapporto volontari/retribuiti è superiore al 50%; = 10 se l'attività è svolta con solo l'apporto di soggetti volontari.
<b>B) Attività programmate</b>	
- Coerenza tra attività proposte con l'ambito e l'area di intervento scelta;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima
- Chiarezza delle attività proposte;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
<b>C) Soggetti destinatari delle attività</b>	
- Si valuta la capacità di coinvolgimento dei soggetti destinatari delle attività in termini di <b>numero, impegno settimanale e durata delle attività</b> previste.	= 0 se non adeguato; = 10 se sufficientemente adeguato; = 20 se molto adeguato.
<b>D) Piano finanziario</b>	
- Congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati, inclusa l'indicazione delle quote parte relative a spese non completamente imputate alle attività programmate;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di reperire ulteriori entrate;	= 0 se non sono previste; = 5 se le entrate previste coprono almeno la quota di cofinanziamento previsto;

	= 10 se le entrate previste superano la quota di cofinanziamento previsto.
<b>E) Ulteriori criteri</b>	
- Capacità di coinvolgimento di altri enti pubblici: si valuta la partecipazione di altri enti pubblici e il loro livello di coinvolgimento nelle attività	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di attuazione del progetto in più territori comunali:	= 0 se le attività si svolgono in un singolo territorio; = 5 se le attività si svolgeranno in due territori; = 10 se le attività si svolgeranno in 3 o più territori.

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

- 2) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno a 25 (venticinque) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.
- 3) Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato alle aree di valutazione C) + D) previste dalla sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E).
- 4) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 5) Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parte di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora risulti opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali favorire un maggiore coordinamento con la rete dei servizi pubblici socio-assistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non dovranno in ogni caso comportare spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

### Art. 11

#### Obblighi del soggetto attuatore

- 1) Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la data di avvio e di fine delle attività progettuali all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).
- 2) Su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, l'ente è tenuto a riportare:



- a) il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - b) il logo della Provincia Autonoma di Trento;
  - c) la seguente dicitura *“Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*.
- 3) Fino alla data di concessione dell'eventuale contributo non è possibile utilizzare i loghi e la dicitura di cui al precedente comma.
- 4) Il soggetto attuatore deve altresì rispettare i seguenti obblighi:
- a) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali**. Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
  - b) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  - c) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
  - d) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  - e) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
  - f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 2 delle Disposizioni comuni;
  - g) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi

comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

## Art. 12

### Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati

- 1) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziari approvati dal Servizio, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 2) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
  - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
  - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
  - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 3) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 4) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 5) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
- 6) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 7) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 7.

## Art. 13

### Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

- 1) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto ammesso alla procedura, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
- 2) Il Servizio, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi**

- 1) I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
  - a) prima tranche: su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso. Il versamento qui previsto è soggetto alla verifica da parte del Servizio competente del corretto inserimento del PUC come previsto dall'articolo 5.
  - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima **di 4 mesi dalla di comunicazione di avvio delle attività** di cui all'articolo 10, comma 4), utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
  - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata **entro 2 (due) mesi** dalla data di fine attività.
- 2) Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

#### **Art. 15**

##### **Revoca del contributo e sanzioni**

- 1) Il Servizio provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio del contributo concesso;
  - b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
  - c) mancato inserimento del Progetto Utile alla Collettività nel Catalogo dei PUC da parte del Comune titolare dello stesso, come previsto dall'articolo 5;
  - d) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 12, comma 2);
  - e) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 14 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
  - f) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto;
- 2) In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lettera b), non dipendenti dal soggetto ammesso al contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73  
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI  
INTERESSE GENERALE

in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

**Allegato B**  
**Progetti di livello provinciale**

**Art. 1**

**Obiettivi generali e area di intervento**

1) Sono finanziabili le attività **istituzionali, i progetti o le iniziative** a rilevanza locale e inerenti le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 proposte dai soggetti richiedenti e relativa ad attività volte a soddisfare bisogni ed esigenze del territorio provinciale, che:

- vedano coinvolti almeno 3 Comuni o Comunità distinte, oppure;
- che, svolgono attività rivolte a persone provenienti dall'intero territorio provinciale;

2) Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della tabella sottostante e si collocano in una delle aree di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento al rispettivo obiettivo generale.

**Tabella 1: Obiettivi generali e aree di intervento**

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>OBIETTIVI GENERALI</b>	<b>AREE DI INTERVENTO</b>
1) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	<p>a) Realizzazione di progetti riguardanti attività volte alla <b>promozione del benessere</b> dei diretti interessati attraverso interventi di sostegno o mutuo aiuto verso soggetti in condizioni di fragilità;</p> <p>b) Realizzazione di progetti riguardanti attività che <b>sostengono i processi di cura</b> e che <b>favoriscono l'accesso</b> alle attività nell'ambito dell'accesso alle prestazioni a favore degli utenti, familiari e di chi si occupa di assistenza.</p>
2) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e	a) Realizzazione di progetti di sviluppo e rafforzamento della <b>cittadinanza attiva</b> attraverso interventi finalizzati a creare e/o potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità, promuovere, realizzare e sostenere processi di

sostenibili	<p>cambiamento, di empowerment e benessere delle persone e/o dei nuclei familiari.</p> <p>b) Realizzazione di progetti volti a favorire l'<b>accessibilità</b> ai servizi e alla partecipazione sociale rivolte a soggetti in condizioni di fragilità che necessitano di accompagnamento.</p>
-------------	---

3) In sede di valutazione dei progetti il Servizio può modificarne la collocazione da un **area di intervento** ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sia maggiormente rispondente agli obiettivi specifici dell'iniziativa o del progetto.

## Art. 2

### Contenuto delle domande di finanziamento

- 2) Il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di contributo redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale e composta delle seguenti parti:
- 1) domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - 2) relazione illustrativa delle attività programmate;
  - 3) piano finanziario delle attività;
  - 4) schede di partenariato degli eventuali partner;
  - 5) informativa privacy.

## Art. 3

### Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

- 3) L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese ammesse. Il contributo è concesso tenuto conto dell'area di intervento attribuita ed entro il limite annuale di Euro 50.000,00.-.
- 4) L'ammontare del contributo concesso di cui al comma precedente è riproporzionato su base mensile tenuto conto dell'effettiva durata delle attività proposte in fase di domanda.
- 5) La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della spesa ammessa, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.
- 6) Per il presente ambito di intervento sono finanziate le domande ritenute ammissibili, individuate tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

## Art. 4

### Avvio e conclusione delle attività

- 4) Le proposte relative al presente ambito d'intervento devono prevedere un'attività progettuale di durata minima 9 (nove) mesi e possono prevedere una durata massima di 36 (trentasei) mesi. L'attività si conclude in ogni caso entro il 30 giugno 2026.
- 5) È ammessa al finanziamento anche l'attività già avviata, purché l'avvio sia avvenuto non prima della data di approvazione del presente Bando. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria di merito, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
- 6) Il soggetto attuatore comunica la data di inizio delle attività progettuali al Servizio competente entro 30 (trenta) giorni dal suo avvio e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio, del finanziamento ottenuto unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.
- 7) Qualora alla data di fine attività queste non siano interamente concluse, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo.
- 8) Nei limiti del contributo concesso, il termine delle attività può essere prorogato una sola volta, con decisione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso a finanziamento, per il compimento delle attività previste.

## Art. 5

### Spese ammissibili

- 2) Sono ammissibili a contributo le spese di cui ai successivi commi relative all'attività riferite alla realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa o progetto sostenute durante lo svolgimento delle attività oggetto del contributo e fino alla data di fine delle medesime attività, esposte nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 3) Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio delle attività e successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività alla Provincia, sostenute anche dopo la loro conclusione entro e non oltre 2 mesi dalla data di fine attività.
- 4) Sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di riferimento di cui al comma 1, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione ed incluse nella rendicontazione medesima. Tali spese sono ammissibili anche in **quota parte** se debitamente indicate nel piano finanziario di cui all'articolo 3, comma, 1 lettera c).



5) Il piano finanziario delle attività proposte di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è suddiviso in n. 6 (sei) macrovoci:

- 1) **Spese del personale:** sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate. Le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico sono preordinate alla gestione delle attività espone nella relazione illustrativa e finalizzate al migliore perseguimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale.
- 2) **Spese assicurative ed oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate:** sono ammesse nei limiti previsti dai successivi commi 5) e 6);
- 3) **Rimborso spese ai volontari:** sono ammessi i rimborsi relativi all'attività dei volontari, che prenderanno parte del progetto/iniziativa, tenuto conto che i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, lettera b);
- 4) **Spese di realizzazione del progetto:** sono ammesse le seguenti spese, se necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del contributo:
  - spese amministrative: nel limite massimo del 5 (cinque) per cento della spesa totale ammessa;
  - spese gestione struttura: canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria, ecc;
  - acquisto beni di consumo;
  - acquisto beni strumentali: entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa) e nel limite del 40 (quaranta) per cento della spesa totale ammessa;
  - spese per la gestione di automezzo;
  - spese per pubblicazione e divulgazione: nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa: secondo le modalità stabilite dal comma 7;
- 5) **Spese per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività:** nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa;
- 6) **Altre spese ed oneri indispensabili:** alla realizzazione delle attività nei limiti del 20 (venti) per cento della spesa totale ammessa.

5) Sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:

1. infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;

2. responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

6) Sono altresì ammesse le spese per gli oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

7) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12.

#### **Art. 6**

##### **Spese non ammissibili**

- 3) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
- 4) Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - b) sanzioni, penali e interessi;
  - c) l'I.V.A. in detrazione;
  - d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
  - e) gli ammortamenti;
  - f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
  - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
  - h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

#### **Art. 7**

##### **Concorso di finanziamenti sulle medesime attività**

- 8) E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

#### **Art. 8**

##### **Valutazione delle proposte**

2) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Criterio di valutazione e relativi indicatori di riferimento</b>	<b>Punteggio attribuibile</b>
<b>A) Ente proponente</b>	
- Coerenza tra attività statutarie e le attività d'interesse generale;	= 0 se non coerente; = 10 se coerente.
- Chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto nella rilevazione dei bisogni, delle criticità e delle eventuali risorse presenti;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima;
- Livello di coinvolgimento e apporto dei volontari;	= 0 se il rapporto volontari/retribuiti è pari o inferiore al 50%; = 10 se il rapporto volontari/retribuiti è superiore al 50%; = 20 se l'attività è svolta con solo l'apporto di soggetti volontari.
- Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'ambito dell'intervento proposto.	= 1 punti per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 5 punti
<b>B) Attività programmate</b>	
- Coerenza tra attività proposte con l'ambito e l'area d'intervento scelta;	= 0 se non coerente; = 20 se coerente.
- Chiarezza delle attività proposte;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di rispondere ai bisogni/criticità rilevate	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
<b>C) Destinatari</b>	
- Chiarezza nella descrizione del target;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente;

	= 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Capacità di coinvolgimento dei destinatari;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Coerenza tra destinatari, attività programmate e realtà territoriali coinvolte;	= 0 se non coerente; = 5 se sufficientemente coerente; = 10 se molto coerente.
<b>D) Monitoraggio</b>	
- Adeguatezza degli strumenti previsti;	= 0 se non adeguato; = 5 se sufficientemente adeguato; = 10 se molto adeguato.
- Capacità di individuare indici o parametri utili a misurare il raggiungimento degli obiettivi o l'impatto sociale;	= 0 se non individuati; = 5 se sufficientemente adeguato; = 10 se molto adeguato.
- Previsione di documentazione a supporto;	= 0 se non previsto; = 5 se previsto e sufficientemente adeguato; = 10 se previsto e molto adeguato.
<b>E) Piano finanziario</b>	
- Congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati, inclusa l'indicazione delle quote parte relative a spese non completamente imputate alle attività programmate;	= 0 se assente; = 3 se scarsa; = 6 se sufficiente; = 9 se discreta; = 12 se buona; = 15 se ottima.
- Capacità di reperire ulteriori entrate;	= 0 se non sono previste; = 5 se le entrate previste coprono almeno la quota di cofinanziamento previsto; = 10 se le entrate previste superano la quota di cofinanziamento previsto.
<b>F) Forme di collaborazione</b>	
- Capacità di coinvolgimento di enti pubblici su cui ricadono le attività programmate;	= 0 se non previsto; = 10 se previsto.
- Chiarezza dei ruoli dei soggetti partner;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Livello di coinvolgimento dei soggetti partner;	= 0 se assente;

	= 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
--	--

Totale massimo raggiungibile **10 punti**

- 3) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno a 50 (cinquanta) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.
- 4) Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato alle aree di valutazione D) + E) previste dalla sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione F).
- 5) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 6) Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parte di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio competente riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora risulti opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali favorire un maggiore coordinamento con la rete dei servizi pubblici socio-assistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non dovranno in ogni caso comportare spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

## Art. 9

### Obblighi del soggetto attuatore

- 3) Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la data di avvio e di fine delle attività progettuali all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it) non oltre 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione delle graduatoria.
- 2) Su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, l'ente è tenuto a riportare:
  - a) il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - b) il logo della Provincia Autonoma di Trento;
  - c) la seguente dicitura "*Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*".
- 5) Nelle more della concessione del contributo non è possibile invece utilizzare i loghi e la dicitura di cui al precedente comma.

6) Qualora nel piano finanziario sia stata prevista la spesa relativa alla pubblicizzazione e divulgazione del progetto, i documenti e i materiali informativi di cui ai precedenti commi 2) e 3) devono essere trasmessi al seguente indirizzo [ufficio.qualita@provincia.tn.it](mailto:ufficio.qualita@provincia.tn.it).

7) Il soggetto attuatore deve altresì rispettare i seguenti obblighi:

1. dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali.** Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
2. rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
3. pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
4. rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
5. adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
6. comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 2 delle Disposizioni comuni;
7. programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

## Art. 10

### Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati

- 3) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziati approvati dalla Provincia, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 4) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
  - 2) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 8, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
  - 3) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 8, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
  - 4) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 5) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 6) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 7) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
- 8) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 9) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 5.

## Art. 11

### Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

- 2) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.

- 3) Il monitoraggio esposto nella relazione illustrativa di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b) deve prevedere anche indicatori o indici utili a misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi.
- 4) La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

## **Art. 12**

### **Modalità di erogazione dei contributi**

- 4) I contributi sono erogati annualmente tenuto conto dell'importo annualmente concesso, con le seguenti modalità:
  - h) **prima tranche**: su comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nella misura del **40 (quaranta) per cento** del contributo originariamente concesso o eventualmente rideterminato;
  - i) **eventuale saldo annuale**: per i progetti di durata superiore a 12 (dodici) mesi e su richiesta del soggetto attuatore, da presentarsi non prima del **31 gennaio** di ogni anno successivo a quello di riferimento.
- 5) Possono essere erogate ulteriori tranche intermedie, su richiesta del soggetto attuatore e dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite nei relativi periodi tenuto conto delle seguenti modalità:
  - a) per il periodo gennaio-marzo: dopo l'1 aprile e per l'importo massimo del 30 (trenta) per cento del contributo annuo concesso;
  - b) per il periodo gennaio-luglio: dopo l'1 agosto e per l'importo massimo del 60 (sessanta) per cento del contributo annuo concesso, decurtato di quanto eventualmente erogato ai sensi della precedente lettera a);
  - c) per il periodo gennaio-ottobre: dopo l'1 novembre per l'importo massimo dell'80 (ottanta) per cento del contributo annuo concesso, decurtato di quanto eventualmente erogato ai sensi delle precedenti lettere a) e b).
- 6) Alle richieste di cui ai precedenti comma 1, lettera b) e comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate alle attività, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza dell'attività), nonché una relazione, contenente la descrizione delle attività realizzate nel periodo di riferimento.

## **Art. 13**

### **Rendicontazione del contributo**

- 6) **Entro 2 (due) mesi** dalla data di fine attività all'ultimo anno di durata del finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, è necessario presentare



anche la documentazione prevista dall'articolo 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

- 7) Nel caso in cui la spesa rendicontata annualmente risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

#### **Art. 14**

##### **Revoca del contributo e sanzioni**

1) Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:

- g) utilizzo improprio del contributo concesso;
- h) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
- i) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 10, comma 2);
- j) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
- k) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto;

2) In tutti i casi previsti al comma 1) i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73  
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI  
INTERESSE GENERALE

in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

**Allegato C**  
**Progetti di promozione sociale**

**Art. 1**

**Obiettivi generali e area di intervento**

- 1) Sono finanziabili le attività **istituzionali, i progetti o le iniziative** a rilevanza locale e inerenti le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 proposte dai soggetti richiedenti e relativa ad attività volte a soddisfare bisogni ed esigenze che non rientrino negli ambiti di intervento di cui agli allegati A e B del presente Bando.
- 2) Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della tabella sottostante e si collocano in una delle aree di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento al rispettivo obiettivo generale.

**Tabella 1: Obiettivi generali e aree di intervento**

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>OBIETTIVI GENERALI</b>	<b>AREE DI INTERVENTO</b>
9) Porre fine ad ogni forma di povertà; 10) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 11) Educazione di qualità, equa ed inclusiva; 12) Ridurre le ineguaglianze 13) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 14) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.	a) Realizzazione di <b>eventi, progetti o iniziative</b> di educazione e sensibilizzazione di tematiche atte a perseguire uno o più degli obiettivi generali indicati.

- 3) In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un **obiettivo generale** ad un altro, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sia maggiormente rispondente agli obiettivi specifici dell'iniziativa o del progetto.

**Art. 2**

## **Contenuto delle domande di finanziamento**

- 9) Il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di contributo redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale e composta delle seguenti parti:
- 1) domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - 2) relazione illustrativa delle attività programmate;
  - 3) piano finanziario delle attività;
  - 4) schede di partenariato degli eventuali ulteriori partner;
  - 5) informativa privacy.

### **Art. 3**

#### **Ammontare del contributo e criteri di ripartizione**

- 5) L'ammontare del contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle spese ammesse. Il contributo può essere concesso entro il limite massimo **annuale** di Euro 30.000,00.-.
- 6) L'ammontare del contributo concesso di cui al comma precedente è riproporzionato su base mensile tenuto conto dell'effettiva durata delle attività proposte in fase di domanda.
- 7) La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento della spesa ammessa, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.
- 8) Per il presente ambito di intervento sono ammesse al contributo le domande ritenute ammissibili, individuata tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.

### **Art. 4**

#### **Avvio e conclusione delle attività**

- 3) L'attività oggetto del contributo ha durata minima di 6 (sei) mesi e massima di 12 (dodici) mesi.
- 4) È ammessa al finanziamento anche l'attività già avviata, purché l'avvio sia avvenuto non prima della data di approvazione del presente Bando. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria di merito, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.
- 5) Il soggetto attuatore comunica la data di inizio delle attività progettuali al Servizio competente entro 30 (trenta) giorni dal suo avvio e non oltre 2 (due) mesi dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio, del finanziamento ottenuto unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.

- 6) Qualora alla data di fine attività queste non siano interamente concluse, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo.
- 7) Nei limiti del contributo concesso, il termine delle attività può essere prorogato una sola volta, con decisione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso a finanziamento, per il compimento delle attività previste.

## Art. 5

### Spese ammissibili

- 5) Sono ammissibili a contributo le spese di cui ai successivi commi relative all'attività riferite alla realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa o progetto sostenute durante lo svolgimento delle attività oggetto del contributo e fino alla data di fine delle medesime attività, esposte nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 6) Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio delle attività e successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività alla Provincia, sostenute anche dopo la loro conclusione entro e non oltre 2 mesi dalla data di fine attività.
- 7) Sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di riferimento di cui al comma 1, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione ed incluse nella rendicontazione medesima. Tali spese sono ammissibili anche in **quota parte** se debitamente indicate nel piano finanziario di cui all'articolo 3, comma, 1 lettera c).
- 8) Il piano finanziario delle attività proposte di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è suddiviso in n. 6 (sei) macrovoci:
  - a) **Spese del personale:** sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate. Le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico sono preordinate alla gestione delle attività esposte nella relazione illustrativa e finalizzate al migliore perseguimento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal rispettivo inquadramento e ordinamento professionale.
  - b) **Spese assicurative ed oneri per la sicurezza** e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate: sono ammesse nei limiti previsti dai successivi commi 5) e 6);
  - c) **Rimborso spese ai volontari:** sono ammessi i rimborsi relativi all'attività dei volontari, che prenderanno parte del progetto/iniziativa, tenuto conto che i volontari non possono

essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, lettera b);

d) **Spese di realizzazione del progetto:** sono ammesse le seguenti spese, se necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del contributo:

- spese amministrative: nel limite massimo del 5 (cinque) per cento della spesa totale ammessa;
- spese gestione struttura: canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria, ecc;
- acquisto beni di consumo;
- acquisto beni strumentali: entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa) e nel limite del 40 (quaranta) per cento della spesa totale ammessa;
- spese per la gestione di automezzo;
- spese per pubblicazione e divulgazione: nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa: secondo le modalità stabilite dal comma 7;

e) **Spese per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività:** nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa totale ammessa;

f) **Altre spese ed oneri indispensabili:** alla realizzazione delle attività nei limiti del 20 (venti) per cento della spesa totale ammessa.

5) Sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:

- (i) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;
- (ii) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

6) Sono altresì ammesse le spese per gli oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

7) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12.

## **Art. 6**

### **Spese non ammissibili**

10) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.

11) Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

1. acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
2. sanzioni, penali e interessi;
3. l'I.V.A. in detrazione;
4. gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
5. gli ammortamenti;
6. spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
7. spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
8. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

#### **Art. 7**

#### **Concorso di finanziamenti sulle medesime attività**

- 1) E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

#### **Art. 9**

#### **Valutazione delle proposte**

- 7) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Criterio di valutazione e relativi indicatori di riferimento</b>	<b>Punteggio attribuibile</b>
<b>A) Ente proponente</b>	
- Coerenza tra attività statutarie e le attività d'interesse generale;	= 0 se non coerente; = 10 se coerente.
- Chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto nella rilevazione dei bisogni, delle criticità e delle eventuali risorse presenti;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima;

- Livello di coinvolgimento e apporto dei volontari;	= 0 se il rapporto volontari/retribuiti è pari o inferiore al 50%; = 10 se il rapporto volontari/retribuiti è superiore al 50%; = 20 se l'attività è svolta con solo l'apporto di soggetti volontari.
<b>B) Attività programmate</b>	
- Coerenza tra attività proposte con l'ambito e l'area d'intervento scelta;	= 0 se non coerente; = 20 se coerente.
- Chiarezza delle attività proposte;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Capacità di rispondere ai bisogni/criticità rilevate	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
<b>C) Destinatari</b>	
- Chiarezza nella descrizione del target;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Capacità di coinvolgimento dei destinatari;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Coerenza tra destinatari, attività programmate e realtà territoriali coinvolte;	= 0 se non coerente; = 5 se sufficientemente coerente; = 10 se molto coerente.
<b>D) Monitoraggio</b>	
- Adeguatezza degli strumenti previsti;	= 0 se non adeguato; = 5 se sufficientemente adeguato; = 10 se molto adeguato.
- Capacità di individuare indici o parametri utili a misurare il raggiungimento degli obiettivi o l'impatto sociale;	= 0 se non individuati; = 5 se sufficientemente adeguato; = 10 se molto adeguato.

- Previsione di documentazione a supporto;	= 0 se non previsto; = 5 se previsto e sufficientemente adeguato; = 10 se previsto e molto adeguato.
<b>E) Piano finanziario</b>	
- Congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati, inclusa l'indicazione delle quote parte relative a spese non completamente imputate alle attività programmate;	= 0 se assente; = 3 se scarsa; = 6 se sufficiente; = 9 se discreta; = 12 se buona; = 15 se ottima.
- Capacità di reperire ulteriori entrate;	= 0 se non sono previste; = 5 se le entrate previste coprono almeno la quota di cofinanziamento previsto; = 10 se le entrate previste superano la quota di cofinanziamento previsto.
<b>F) Forme di collaborazione</b>	
- Capacità di coinvolgimento di enti pubblici su cui ricadono le attività programmate;	= 0 se non previsto; = 10 se previsto.
- Chiarezza dei ruoli dei soggetti partner;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
- Livello di coinvolgimento dei soggetti partner;	= 0 se assente; = 1 se scarsa; = 2 se sufficiente; = 3 se discreta; = 4 se buona; = 5 se ottima.
<b>G) Ulteriori criteri</b>	
- Elevata capacità di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle persone, dei volontari e dei soggetti che operano nel Terzo settore;	= 0 se assente; = 2 se scarsa; = 4 se sufficiente; = 6 se discreta; = 8 se buona; = 10 se ottima.
- Elevata capacità di creare legami sociali e dare valore al Terzo settore;	= 0 se assente; = 5 se sufficientemente capace; = 10 se molto capace.

Totale massimo raggiungibile **195 punti**

8) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio



minimo raggiunto è almeno a 50 (cinquanta) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.

- 9) Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato alle aree di valutazione D) + E) previste dalla sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione G).
- 10) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 11) Nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o di parte di esse, in fase istruttoria, possono essere apportate dal Servizio competente riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario. Altresì possono essere richieste, dal medesimo Servizio, modifiche alle azioni previste dal progetto, qualora risulti opportuno al fine di migliorare l'efficacia delle azioni progettuali favorire un maggiore coordinamento con la rete dei servizi pubblici socio-assistenziali e/o sociosanitari. Tali variazioni non dovranno in ogni caso comportare spese aggiuntive rispetto alla spesa complessivamente ammessa nel piano finanziario originario.

## **Art. 10**

### **Obblighi del soggetto attuatore**

- 8) Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la data di avvio e di fine delle attività progettuali all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it) non oltre 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione delle graduatoria.
- 9) Su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, l'ente è tenuto a riportare:
  - a) il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - b) il logo della Provincia Autonoma di Trento;
  - c) la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".
- 10) Nelle more della concessione del contributo non è possibile invece utilizzare i loghi e la dicitura di cui al precedente comma.
- 11) Qualora nel piano finanziario sia stata prevista la spesa relativa alla pubblicizzazione e divulgazione del progetto, i documenti e i materiali informativi di cui ai precedenti commi 2) e 3) devono essere trasmessi al seguente indirizzo [ufficio.qualita@provincia.tn.it](mailto:ufficio.qualita@provincia.tn.it).
- 12) Il soggetto attuatore deve altresì rispettare i seguenti obblighi:
  1. dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali. Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di

personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.

2. rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
3. pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
4. rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
5. adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
6. comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 e la modifica dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
7. programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

## **Art. 11**

### **Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati**

- 7) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziati approvati dalla Provincia, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 8) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:

- j) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
  - k) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 16, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
  - l) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 9) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 10) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 11) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
- 12) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 13) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 5.

## **Art. 12**

### **Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto**

- 3) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
- 4) Il monitoraggio esposto nella relazione illustrativa di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b) deve prevedere anche indicatori o indici utili a misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi.
- 5) La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

### Art. 13

#### Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

- 5) I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
- 7) prima tranche: su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;
- 8) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima **di 4 mesi dalla di comunicazione di avvio delle attività** di cui all'articolo 10, comma 4), utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
- 9) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata **entro e non oltre 2 (due) mesi** dalla data di fine attività.
- 6) Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

### Art. 14

#### Revoca del contributo e sanzioni

- 5) Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
  - 2) utilizzo improprio del contributo concesso;
  - 3) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
  - 4) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 11, comma 2);
  - 5) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
  - 6) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto.

- 6) In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73  
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI  
INTERESSE GENERALE

in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024 tra la Provincia Autonoma di Trento e il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

**Allegato D**  
**Disposizioni Comuni**

**Art. 1**  
**Oggetto**

- 7) Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale, con ricadute sul medesimo territorio, o su parte di esso, e relativamente **dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2026**.
- 8) L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione degli interventi concernenti il presente bando ammonta complessivamente ad **Euro 1.879.850,00.-** e così suddiviso:
  - Euro **676.746,00.-** per la prima annualità, di cui Euro 385.243,93.- quale quota massima di finanziamento attribuibile alle fondazioni Onlus;
  - Euro **576.488,00.-** per la seconda annualità, di cui Euro 284.985,59.- quale quota massima di finanziamento attribuibile alle fondazioni Onlus;
  - Euro **626.616,00.-** per la terza annualità, di cui Euro 335.114,24.- quale quota massima di finanziamento attribuibile alle fondazioni Onlus.
- 9) L'importo di cui al comma 2, può essere incrementato dalla Provincia Autonoma di Trento, con apposito provvedimento, al fine di finanziare le iniziative e i progetti risultati idonei ma non ammessi a finanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse ministeriali, tenuto conto delle graduatorie approvate ai sensi del presente Bando.
- 10) Parimenti la Provincia può incrementare, con apposito provvedimento, le risorse qui previste al fine della valutazione ed eventuale accoglimento di nuove domande di contributo, anche

limitate ad uno o più degli obiettivi generali o dell'area di intervento previsti all'interno degli ambiti di cui all'articolo 5.

## **Art. 2**

### **Soggetti ammessi alla procedura**

- 3) Possono partecipare alle procedure del presente Bando le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni Onlus che sono iscritti alla relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (in Seguito Registro), oppure, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del Registro coinvolte nel processo di trasmigrazione. Parimenti possono partecipare le fondazioni iscritte all'anagrafe Onlus di cui all'articolo 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del d. lgs. 117/2017, che scaturisce che il requisito dell'iscrizione al Registro si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
- 4) L'iscrizione nei rispettivi albo o registro, o relativa sezione del Registro, deve essere mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione.
- 5) I soggetti ammessi alla procedura devono avere sede legale nel territorio della provincia di Trento oppure almeno una sede operativa nel medesimo territorio da almeno 2 (due) anni alla data di presentazione della domanda.

## **Art. 3**

### **Forme di partecipazione**

- 10) Possono presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:
  - g) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
  - h) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
  - i) le singole fondazioni del Terzo settore;
  - j) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;
  - k) le forme associative, anche temporanee, di più APS;
  - l) le forme associative, anche temporanee, di più fondazioni del Terzo settore;
  - m) le forme associative miste, anche temporanee, comprendenti uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
- 11) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera d), e), f) e g), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente partecipante alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

**Art. 4**  
**Partenariato attivo**

- 5) Il soggetto ammesso alla procedura può costituire un partenariato a titolo gratuito (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In ogni caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con tale soggetto.
- 6) In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.
- 7) Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi a titolo oneroso.

**Art. 5**  
**Ambito di intervento**

- 8) Sono finanziabili le attività **istituzionali, i progetti o le iniziative** a rilevanza locale e inerenti le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 che si collocano in uno dei seguenti ambiti di intervento:
  - a) **Progetti Utili alla Collettività (Allegato A)**: qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze della comunità nell'ambito dei Progetti Utili alla Comunità (in seguito PUC) promossi dai Comuni del territorio provinciale;
  - b) **Progetti di livello provinciale (Allegato B)**: qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze del territorio provinciale, che:
    - vedano coinvolti almeno 3 Comuni o Comunità distinte, oppure;
    - che, svolgono attività rivolte a persone provenienti dall'intero territorio provinciale;
  - c) **Progetti di promozione sociale (Allegato C)**: qualora le attività proposte siano volte a soddisfare bisogni ed esigenze che non rientrino negli ambiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

**Art. 6**  
**Termini e modalità per la presentazione delle domande**

- m) La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto ammesso alla procedura o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali



di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito “Servizio”) nei seguenti periodi:

- a) tra la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Provincia e il giorno 31 marzo 2023;
  - b) tra il giorno 1 novembre 2023 e il giorno 30 novembre 2023;
  - c) tra il giorno 1 novembre 2024 e il giorno 30 novembre 2024;
- n) La domanda deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:
- a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l’istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;
  - b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell’ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);
  - c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all’indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it); l’invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.
- o) La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio competente e pubblicati sul sito [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it). La domanda deve essere sottoscritta, pena irricevibilità, dal legale rappresentante mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità.
- p) Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell’effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.
- q) Le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file compressi.
- r) Ciascun soggetto richiedente può presentare **non più di una domanda di contributo** per ogni periodo di cui al comma 1). Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più di una domanda di contributo la Provincia riterrà valida solo l’ultima domanda pervenuta.

## Art. 7

### Irricevibilità e inammissibilità della domanda

13) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 6;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
- c) sono prive di sottoscrizione;
- d) non sono riconducibili ad iniziative o progetti di attività rientranti nelle aree di intervento indicato nel rispettivo allegato e riferite ad uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 5.

14) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:

9. riguardano attività programmate la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente all'approvazione del presente bando;
10. riguardano attività già finanziate da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi l'articolo "Concorso di finanziamenti sulle medesime attività" previsto per ogni allegato del presente Bando).

## **Art. 8**

### **Risorse messe a disposizione**

1) L'importo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 sono così distribuiti:

a) Per le domande presentate **entro il 31 marzo 2023** l'importo complessivo ammonta ad Euro 676.746,00.- ripartiti nel seguente modo:

- Euro 150.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);
- Euro 420.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b);
- Euro 106.746,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera c).

b) Per le domande presentate **tra il giorno 1 novembre 2023 e il giorno 30 novembre 2023** l'importo complessivo ammonta ad Euro 576.488,00.- ripartiti nel seguente modo:

- Euro 80.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);
- Euro 420.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b);
- Euro 76.488,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera c).

c) Per le domande presentate **tra il giorno 1 novembre 2024 e il giorno 30 novembre 2024** l'importo complessivo ammonta ad Euro 626.616,00.- ripartiti nel seguente modo:

- Euro 80.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);
- Euro 470.000,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b);
- Euro 76.616,00.- a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera c).

2) Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli

interventi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria. Analogamente, eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli interventi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.

3) Nel caso di ulteriori somme residuali e esaurite le graduatorie previste per ogni anno dal presente Bando, la Provincia può riaprire, nello stesso anno, i termini dello stesso. Alla riapertura dei termini non possono partecipare soggetti che hanno presentato domanda di contributo al presente Bando e che sono risultati già finanziati.

4) La Provincia Autonoma di Trento si riserva la facoltà di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse ministeriali a disposizione al fine di finanziare le iniziative o i progetti risultati idonei ma non ammessi a finanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse, tenuto conto delle graduatorie approvate ai sensi del presente provvedimento. Parimenti, in caso di esaurimento delle graduatorie, eventuali risorse provinciali incrementali possono essere destinate anche all'accoglimento di nuove domande di contributo, con conseguente riapertura del termini previsti nel medesimo anno solare, destinate ad uno o più degli obiettivi generali o dell'area di intervento previsti all'interno degli ambiti previsti.

## **Art. 9**

### **Approvazione della graduatoria**

- 7) Per ogni periodo utile alla presentazione delle domande di cui all'articolo 6, sono previste n. 3 (tre) graduatorie corrispondenti ad ogni Ambito di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), individuate tenendo conto dei criteri di valutazione previsti dal rispettivo allegato.
- 8) **Entro 90 (novanta) giorni** dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva le graduatorie di merito, predisposte in ordine decrescente del punteggio attribuito e concede i relativi contributi. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 7.
- 9) Le graduatorie di merito sono comunicate ai singoli soggetti attuatori e pubblicate sul portale [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it).

## **Art. 10**

### **Documentazione contabile e controllo**

- 12) Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.

- 13) Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
- 14) La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività di controllo.

**Art. 11**  
**Informazioni e contatti**

- 14) Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore al numero di telefono 0461/492709, o all'indirizzo di posta elettronica: [ufficio.qualita@provincia.tn.it](mailto:ufficio.qualita@provincia.tn.it).
- 15) Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento sono resi disponibili sul portale [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it).